



Comune di Nocera Superiore

(Provincia di Salerno)

Codice Fiscale 00231450651

Tel. 081 - 5169111

Fax 081 - 5143532

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 75

del 28 settembre 2020

OGGETTO: "Approvazione delle tariffe ai fini della tassa TARI per l'anno 2020 – Revoca deliberazione di C.C. n. 143 del 28.11.2019".

L'anno **duemilaventi** e questo giorno **ventotto** del mese di **settembre**, alle ore 19,00, nell'aula consiliare, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 22 settembre 2020, prot. n. 24768 si è riunito il **Consiglio comunale** in seduta ordinaria di prima convocazione.

Si dà atto che durante lo svolgimento dei lavori saranno garantite le misure previste dalla normativa vigente in tema di contrasto del COVID-19.

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio, Michele Genco.

Sul presente argomento, all'appello iniziale, sono presenti n. **13** consiglieri ed il Sindaco e risultano assenti n. **3** consiglieri, come segue:

Giovanni Maria Cuofano – Sindaco

Presente

Assente

NOMINATIVO		PRES.	ASS.	NOMINATIVO		PRES.	ASS.
1) Amato	Carmine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9) Pagano	Franco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) Bisogno	Enrico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10) Pagano	Gennaro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) Danisi	Rosario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11) Pedone	Gaetano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) Fabbricatore	Giuseppe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12) Salzano	Giuseppe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5) Genco	Michele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13) Satiro	Raffaele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) Lamberti	Maurizio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14) Sessa	Carmine Paolo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7) Minardi	Francesco Saverio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15) Vigorito	Maria Giuseppa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8) Monetti	Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16) Villani	Annabel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Giustificano l'assenza i Sigg.: _____

Partecipa il Segretario generale d.ssa Lucia Celotto

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OMISSIS

Omissis dibattito (Gli interventi sono integralmente contenuti nel refert di registrazione e costituiscono oggetto di trascrizione integrale nel verbale allegato alla presente, ai sensi dell'art. 92 del regolamento - *allegato sub "A"*).

Risultano presenti: n. 13 consiglieri + 1 (*Sindaco*)

Amato Carmine, Danisi Rosario, Bisogno Enrico, Genco Michele, Lamberti Maurizio, Minardi Francesco Saverio, Monetti Andrea, Pagano Franco, Pagano Gennaro, Pedone Gaetano, Satiro Raffaele, Sessa Carmine Paolo, Vigorito Maria Giuseppa, Cuofano Giovanni Maria (*Sindaco*).

Risultano assenti: n. 3 consiglieri

Fabbricatore Giuseppe, Salzano Giuseppe e Villani Annabel.

Sono, altresì, presenti senza diritto di voto gli assessori: Citarella Massimiliano, Riso Maria Stefania Maddalena e Senatore Giuseppe.

Il **Presidente** pone a votazione l'argomento iscritto al punto 10° dell'ordine del giorno avente ad oggetto: **"Approvazione delle tariffe ai fini della tassa TARI per l'anno 2020 – Revoca deliberazione di C.C. n. 143 del 28.11.2019"**, la cui proposta viene allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale (*allegato sub "B"*).

Si procede all'appello nominale:

Consiglieri presenti e votanti: n. 13 + 1 (*Sindaco*)

La votazione palese per appello nominale sortisce il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 8 + 1 (*Sindaco*)

Bisogno Enrico, Genco Michele, Lamberti Maurizio, Monetti Andrea, Pagano Gennaro, Satiro Raffaele (*con dichiarazione di voto*), Sessa Carmine Paolo, Vigorito Maria Giuseppa, Cuofano Giovanni Maria (*Sindaco*).

Voti contrari n. 5

Amato Carmine, Danisi Rosario, Minardi Francesco Saverio, Pagano Franco e Pedone Gaetano.

Quindi, il Presidente prende atto della votazione effettuata e ne proclama l'esito così come in precedenza riportato: Il Consiglio comunale approva l'argomento relativo a "Approvazione delle tariffe ai fini della tassa TARI per l'anno 2020 – Revoca deliberazione di C.C. n. 143 del 28.11.2019".

Infine, il Presidente sottopone a votazione l'immediata eseguibilità dell'atto, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, che viene approvata con la medesima votazione sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che gli interventi *ad litteram* effettuati dal Sindaco e dai singoli consiglieri sono riportati nell'estratto verbale stenotipato (*allegato sub "A"*), allegato al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale, ai sensi dell'art. 92 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale.

Letta la relazione/proposta presentata dal responsabile del Servizio Omogeneo Sistemi Informativi - Tributi (*allegato "sub B"*), che testualmente recita:

Premesso

Premesso

- che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- che l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- che il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- che in virtù delle norme surrichiamate, in fase di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 163 del 18.12.2019, il Comune di Nocera Superiore con deliberazione di C.C. n. 143 del 28.11.2019, approvava le tariffe per la TARI per l'anno 2020;

Considerato

- che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- che, in virtù delle funzioni attribuitele, l'ARERA con propria deliberazione n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) di cui non si era tenuto conto sia nella deliberazione di C.C. n. 142 del 28.11.2019 con il quale era approvato il Piano Finanziario per il Servizio Igiene Urbana 2020, sia nella deliberazione di C.C. n. 143 del 28.11.2019 di approvazione delle tariffe per la TARI per l'anno 2020;
- che, in particolare, l'art. 6 della citata deliberazione ARERA n. 443/2019, disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano deve essere validato dall'Ente Territorialmente Competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e, successivamente, rimesso all'ARERA che ha il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente Territorialmente Competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- che nel territorio in cui opera il Comune di Nocera Superiore è presente e operante l'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale "Salerno", previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente Territorialmente Competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;
- che il comune, quale soggetto gestore del servizio e in particolare di quelli individuati dall'art. 1 della Delibera ARERA n. 443/2019, lettere c), ed e), ha trasmesso il proprio pef grezzo all'EGATO "Salerno";
che L'Igiene Urbana Srl, quale soggetto gestore del servizio e in particolare di quelli individuati dall'art. 1 della Delibera ARERA n. 443/2019, lettere a), b) e d), ha trasmesso il proprio pef grezzo all'EGATO "Salerno";
- che il PEF definitivo è stato validato dell'Ambito Territoriale Ottimale "Salerno", quale Ente Territorialmente Competente, giusta determinazione n. 21 del 16.09.2020, ed è stato fatto proprio dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 74 del 28.09.2020 e presenta le seguenti risultanze che corrispondono, al netto del contributo MIUR (€ 11.997,00) e al netto delle entrate derivanti da procedure sanzionatorie (e 4.689,00), al corrispettivo complessivo riconosciuto:
 - corrispettivo complessivo riconosciuto = € 4.885.094,00 di cui:
 - € 2.518.574,00 quale componente variabile
 - € 2.366.520,00 quale componente fissa

Richiamati

- il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 28.09.2020 ed, in particolare l'art. 9, comma 2, del citato regolamento comunale che stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- la legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 che, con l'art. 107, comma 2, ha differito il termine per l'approvazione dei bilancio di previsione degli EE.LL. 2020-2022 al 30 settembre 2020;
- il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, così come validato dalla competente Autorità di Governo del Bacino, quale Ente Territorialmente Competente in base alla deliberazione ARERA 443/2019, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Tenuto conto

- che, ai sensi dell'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;
- delle *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”*;
- della nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale - Fondazione ANCI) de 19 febbraio 2019, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni in merito;
- il costo unitario medio di riferimento del Comune di Nocera Superiore, calcolato a livello nazionale, è stimato pari ad € 386,00, mentre il costo unitario medio effettivo del Comune di Nocera Superiore ammonta ad € 531,65;

- che, pertanto, sia il costo unitario effettivo, pari ad € 531,65 per tonnellata di rifiuto, che quello complessivo effettivo, pari ad € 4.901.780,00, sono risultati superiori ai rispettivi costi standard nazionali, pari ad € 386,00 (costo standard unitario) e ad € 3.351.862,40 (costo standard complessivo);
- che tuttavia, come ribadito nelle predette linee guida, non è possibile procedere tout court con un semplice confronto tra i fabbisogni/costi standard e i costi effettivi del servizio rifiuti per diversi ordini di motivi:
 - a) i fabbisogni standard del servizio rifiuti si riferiscono a valori medi, derivanti da una serie di specifiche situazioni che, tuttavia, non considerano la “grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare” (diversa capacità o rendimento degli impianti, morfologia dei territori, densità abitativa ecc. che configurano scostamenti quantitativi);
 - b) “scostamenti qualitativi”, correlati alla modalità di erogazione del servizio, ossia alle divergenze emergenti in ragione delle specifiche convenzioni sottoscritte fra Comune e gestore, nonché degli accordi intervenuti fra le parti in merito allo svolgimento del servizio;
 - c) al costo complessivo debbono essere aggiunti i costi amministrativi della gestione/riscossione del tributo nonché quelli derivanti dalle mancate riscossioni per crediti inesigibili, anche con riferimento alle inesigibilità emergenti, alla luce della nuova “contabilità armonizzata”, in riferimento alle entrate di dubbia esigibilità;
 - d) infine, anche se non da ultimo, in Campania il costo unitario effettivo è superiore al costo unitario medio di riferimento in quanto, in tutta la Regione, si ha - rispetto alla media nazionale - un incremento del prezzo a tonnellata di rifiuto smaltito a causa della continua emergenza rifiuti;
- che, in ogni caso, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”*;

Preso atto

- che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI per le utenze domestiche di cui all’art. 21, comma 1 e comma 6, del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- che la copertura delle esenzioni/riduzioni/agevolazioni previste dall’ art. 5, art.7, art. 8, art. 21, comma 2, del vigente regolamento della TARI è stata disposta ripartendo l’onere sull’intera platea dei contribuenti;
- di quanto stabilito dalla deliberazione dell’ARERA n. 158 del 5 maggio 2020, recante prime misure volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- che il provvedimento prevede, in particolare, nell'ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati, alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche, al fine di tener conto del principio *chi inquina paga*, sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle relative attività, in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti, prevedendo specifiche riduzioni in proposito;
- che anche tali riduzioni sono garantite attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- della ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario su richiamato tra utenze domestiche e non domestiche in base alla quantità dei rifiuti prodotti dalle due diverse categorie di utenza stimata in maniera induttiva come segue:
 - 79% a carico delle utenze domestiche;

- 21% a carico delle utenze non domestiche;
- della determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd nella misura indicata nell'allegata tabella (ALLEGATO "A"), per cui il criterio guida di tali interventi è stato quello di contemperare l'esigenza del principio "chi inquina paga" previsto dal Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006) che tende ad applicare una maggiore giustizia nella ripartizione della contribuzione al costo per la gestione dei rifiuti, in quanto tiene conto, per le utenze domestiche, non solo della superficie tassabile, ma anche del numero di occupanti, quale potenzialità a produrre rifiuti, e per le utenze non domestiche della diversa potenzialità delle categorie codificate dalla norma a produrre rifiuti;
- che gli interventi effettuati hanno interessato i seguenti ambiti:
 1. *per le utenze domestiche:*
 - è stato applicato il coefficiente delle superfici KA ai fini della ripartizione dei costi fissi;
 - è stato ponderato il coefficiente delle quantitativo KB ai fini della ripartizione dei costi variabili secondo l'aliquota media prevista dalla norma;
 2. *per le utenze non domestiche:*
 - nell'ambito delle categorie individuate dalla norma, per quelle avvantaggiate secondo il criterio della potenzialità a produrre rifiuti, ma per le quali è prevedibile al contempo una potenzialità elevata di presenza di persone per effetto di transiti di soggetti estranei, le tariffe standard medie sono state opportunamente rinforzate, nel range normativo, in modo da snellire i vantaggi scaturenti da una non considerazione di tale parametro;
 - parallelamente, sempre nell'ambito delle categorie individuate dalla norma, per quelle svantaggiate secondo il criterio della potenzialità a produrre rifiuti, le tariffe standard medie sono state opportunamente depotenziate, nel range normativo, in modo da snellire gli svantaggi.
 - Gli interventi sopra indicati hanno determinato gli effetti di seguito descritti:
 - La rimodulazione del coefficiente KC, nel perimetro della norma, relativo alla ripartizione tra le categorie non domestiche dei costi fissi, ha determinato una redistribuzione della ripartizione stessa all'interno delle categorie, senza impatti sulle utenze domestiche;
 - La rimodulazione ad integrazione rispetto al valore medio del coefficiente KD, nel perimetro della norma, relativo alla ripartizione tra le categorie domestiche e non domestiche dei costi variabili, ha determinato una redistribuzione della contribuzione alla copertura del costo a vantaggio delle utenze domestiche.
- che nell'anno 2020 ai sensi dell'art. 57-bis D.L. 124/2019 (*Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione del piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico*) l'Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare e/o della facoltà di non considerare i coefficienti Ka ai fini della determinazione della tariffa delle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Dato atto

- che, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, le tariffe TARI relative all'anno 2020 saranno suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate

nell'allegato "B" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

- che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2020, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come segue:

▪ tasso di inflazione programmata:	1,70 -
▪ coefficiente recupero della produttività:	0,10 +
▪ coefficiente QL	0,00 +
▪ coefficiente PG	3,00 +
▪ coefficiente C19	<u>0,00=</u>
▪ Limite massimo di variazione annuale	4,60

- che, sulla base di quanto stabilito dall'art.26, comma 4, del Regolamento di disciplina della TARI, la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100%;
- che l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- che l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base al quale: *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."*;
- che, a norma dell'articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, il suddetto termine del 30 aprile è stato differito, poi, al 30 giugno 2020;
- che le citate disposizioni sono state superate con l'abrogazione delle medesime da parte dell'articolo 138 del dl 34/2020, che interviene per allineare l' approvazione delle delibere tributarie al nuovo termine di approvazione dei bilanci degli enti locali, disciplinato dall'articolo 107 del dl 18/2020 (Cura Italia) che ha stabilito, come già richiamato, il 30 settembre 2020 come termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, grazie alla legge di conversione del dl 34/2020.
- che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- che a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le*

specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

- che a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;
- che l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- che l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- che il gettito atteso dalla TARI per l'anno 2020, secondo il Piano Economico Finanziario, così come validato dall'EGATO “Salerno”, giusta determinazione n. 21 del 16.09.2020, e fatto proprio dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 74 del 28.09.2020, è così determinabile:

VOCE	IMPORTO
Componente fissa	€ 2.366.520,00
Costi Variabili	€ 2.535.260,00
Totale costo da coprire con entrata TARI 2020	€ 4.901.780,00
Altre entrate (trasferimenti MIUR per istituzioni)	€ 11.997,00
Altre entrate (procedure sanzionatorie)	€ 4.689,00
Totale corrispettivo riconosciuto dall'EGATO “Salerno”	€ 4.885.094,00

Riduzioni ed esenzioni finanziate con risorse proprie (art. 21, comma 1 e comma 6, del regolamento TARI)	€ 146.000,00
Riduzioni ai sensi della deliberazione ARERA n. 158/2020 per attività non domestiche sulla quota variabile	€ 56.512,22

Ritenuto

- sulla base di quanto finora esposto, di dover procedere, preliminarmente, alla revoca della propria deliberazione n. 143 del 28.11.2019
 - necessario e opportuno, per tutte le motivazioni surriportate, di dover approvare le tariffe per l'anno 2020 della TARI (Tassa sui Rifiuti) nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 e al netto delle altre entrate di cui all'art. 1.4 della determina ARERA n. 02/DRIF/2020;
 - opportuno confermare un'esenzione dal pagamento della TARI per i nuovi insediamenti di attività economiche sul territorio, decorrenti dal 01.01.2020 fino a tutto il 31.12.2020, precisando che per tale sgravio si prevede una soglia per utenza massima di € 1.000,00 ragguagliata ad anno e che l'agevolazione non è applicabile alle nuove attività che rappresentano rilevazione di attività preesistenti e a tutte quelle attività individuate nel Regolamento per la disciplina della TARI per le quali è esclusa tale agevolazione;
 - di stabilire, avvalendosi della possibilità prevista dall'art. 28, comma 7, del Regolamento per la disciplina della TARI, e quindi in deroga a quanto stabilito sempre dall'art.28, comma 6, del medesimo regolamento, le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:
 - prima rata: 31 ottobre 2020;
 - seconda rata: 30 novembre 2020;
 - terza rata: 31 gennaio 2021;
 - quarta rata: 28 febbraio 2021;
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 novembre 2020

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione:

- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del S.O. Sistemi Informativi e Servizi Tributi, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- il parere dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria;
- il verbale della Competente Commissione Consiliare;

Visti

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Il Vigente Statuto;

Con la seguente votazione resa in forma palese:

Consiglieri presenti e votanti: n. 13 + 1 (Sindaco)

La votazione palese per appello nominale sortisce il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 8 + 1 (Sindaco)

Bisogno Enrico, Genco Michele, Lamberti Maurizio, Monetti Andrea, Pagano Gennaro, Satiro Raffaele (*con dichiarazione di voto*), Sessa Carmine Paolo, Vigorito Maria Giuseppa, Cuofano Giovanni Maria (Sindaco).

Voti contrari n. 5

Amato Carmine, Danisi Rosario, Minardi Francesco Saverio, Pagano Franco e Pedone Gaetano.

DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato

- 1) di revocare la propria deliberazione n. 143 del 28.11.2019, di approvazione delle tariffe TARI 2020, adottata senza le previsioni del nuovo MTR allegato alla deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019;
- 2) di approvare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd nella misura indicata nell'allegata tabella (allegato "A");
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2020 di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale e che di seguito si riportano:

UTENZE DOMESTICHE		
	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
OCCUPANTE 1	1,53	88,62
OCCUPANTI 2	1,78	177,24
OCCUPANTI 3	1,93	221,56
OCCUPANTI 4	2,06	288,02
OCCUPANTI 5	2,08	354,49
OCCUPANTI 6 O PIU'	2,00	409,88
Non residenti o locali tenuti a disposizione	1,53	88,62
PERTINENZA 1	1,53	0,00
PERTINENZA 2	1,78	0,00
PERTINENZA 3	1,93	0,00
PERTINENZA 4	2,06	0,00
PERTINENZA 5	2,08	0,00
PERTINENZA 6	2,00	0,00

UTENZE NON DOMESTICHE		
	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE, MUSEI, SCUOLE (BALLO, GUIDA ECC.), LUOGHI DI CULTO	1,28	1,50
CINEMATOGRAFI, TEATRI	1,43	1,35
AUTORIMESSE PUBBLICHE E PRIVATE, MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA, PARCHEGGI A PAGAMENTO	1,90	1,75
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	2,64	2,93
STABILIMENTI BALNEARI	1,12	1,24
AUTOSALONI, ESPOSIZIONI	2,02	2,11
ALBERGHI CON RISTORANTE	2,87	3,41
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	2,30	2,54
CARCERI, CASE DI CURA E DI RIPOSO, CASERME	2,38	2,78
OSPEDALI, ANALISI CLINICHE	2,73	4,62
AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI, UFFICI	4,16	4,62
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	2,80	3,08
CARTOLERIE, LIBRERIE, NEGOZI DI BENI DUREVOLI, CALZATURE, FERRAMENTA	4,01	4,19
EDICOLE, FARMACIE, PLURILICENZA, TABACCAI	3,59	5,93
NEGOZI DI ANTIQUARIATO, CAPPELLI, FILATELIA, OMBRELLI, TAPPETI, T ENDE E TESSUTI	2,16	2,00

BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	3,04	2,84
BARBIERE, ESTETISTA, PARRUCCHIERE	3,21	3,74
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (ELETTRICISTA, FABBRO, FALEGNAME, IDRAULICO)	2,47	2,09
AUTOFFICINA, CARROZZERIA, ELETTRAUTO	2,73	3,08
ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,52	1,64
ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,64	1,88
OSTERIE, PIZZERIE, PUB, RISTORANTI, TRATTORIE	7,13	17,94
BIRRERIE, HAMBURGERIE, MENSE	9,07	14,95
BAR, CAFFE, PASTICCERIA	5,23	11,96
GENERI ALIMENTARI (MACELLERIE, PANE E PASTA, SALUMI E FORMAGGI, SUPERMERCATI)	4,75	5,11
PLURILICENZE ALIMENTARI E MISTE	4,77	5,47
FIORI E PIANTE, ORTOFRUTTA, PESCHERIE, PIZZA AL TAGLIO	9,50	20,03
IPERMERCATI DI GENERI MISTI	6,48	4,86
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	16,15	14,96
DISCOTECHES, NIGHT CLUB	4,54	3,53

- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario validato dall'EGATO "Salerno" e che, per l'anno d'imposta 2020, si prevede un costo complessivo di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani pari ad euro 4.901.780,00, comprensivo del fondo di garanzia per eventuali mancate riscossioni, da coprire con il tributo, che, al netto del contributo Ministeriale sulla TARI per le scuole pubbliche di euro 11.997,00 e di altre entrate da procedure sanzionatorie di euro 4.689,00, genera un corrispettivo totale riconosciuto ai fini TARI dall'ETC Egato "Salerno" di euro 4.885.094,00;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Salerno nella misura del 5% e che, quindi, il prelievo totale atteso comprensivo dell'addizionale provinciale del 5%, pari ad € 244.254,70 (4.885.094,00 x 5%), è pari ad € 5.129.348,70;
- 6) di dare atto che si prevedono per l'anno 2020 riduzioni/agevolazioni/esenzioni di cui all'art. 21, comma 1 e comma 6, del Regolamento sulla disciplina TARI di euro 146.000,00, a carico del bilancio comunale;
- 7) di dare atto che si prevedono per l'anno 2020, per effetto della deliberazione ARERA n. 158/2020, riduzioni per attività non domestiche e relativamente alla sola quota variabile per un importo complessivo di € 56.512,22 a carico del bilancio comunale;
- 8) di confermare un'esenzione dal pagamento della TARI per i nuovi insediamenti di attività economiche sul territorio, decorrenti dal 01.01.2020 fino a tutto il 31.12.2020, precisando che per tale sgravio si prevede una soglia per utenza massima di € 1.000,00 ragguagliata ad anno e che l'agevolazione non è applicabile alle nuove attività che rappresentano rilevazione di attività preesistenti e a tutte quelle attività individuate nel Regolamento per la disciplina della TARI per le quali è esclusa tale agevolazione;
- 9) di stabilire, avvalendosi della possibilità prevista dall'art. 28, comma 7, del Regolamento per la disciplina della TARI, e quindi in deroga a quanto stabilito sempre dall'art.28, comma 6, del medesimo regolamento, le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:
 - prima rata: 31 ottobre 2020;
 - seconda rata: 30 novembre 2020;
 - terza rata: 31 gennaio 2021;
 - quarta rata: 28 febbraio 2021;
 con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 novembre 2020.

10) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del provvedimento, con la medesima votazione sopra riportata

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00.

CITTA' DI NOCERA SUPERIORE
PROVINCIA DI SALERNO

X Punto all'O.d.G.

Approvazione delle tariffe ai fini della tassa TARI anno per l'anno 2020 - Revoca deliberazione di C.C. n. 143 del 28.11.2019;

PRESIDENTE: Procediamo alla votazione. Prego Segretaria.

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE.

Favorevoli: 9;

Contrari: 5 (Amato, Danisi, Minardi, Pagano Franco, Pedone);

Immediata eseguibilità con la stessa votazione.



Comune di Nocera Superiore
(Provincia di Salerno)

* * * * *

Il Responsabile del S.O. Sistemi Informativi e Servizio Tributi

OGGETTO: approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020 –
Revoca deliberazione di C.C. n. 143 del 28.11.2019

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- che l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- che il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- che in virtù delle norme surrichiamate, in fase di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 163 del 18.12.2019, il Comune di Nocera Superiore con deliberazione di C.C. n. 143 del 28.11.2019, approvava le tariffe per la TARI per l'anno 2020;

Considerato

- che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- che, in virtù delle funzioni attribuitele, l'ARERA con propria deliberazione n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) di cui non si era tenuto conto sia nella deliberazione di C.C. n. 142 del 28.11.2019 con il quale era approvato il Piano Finanziario per il Servizio Igiene Urbana 2020, sia nella deliberazione di C.C. n. 143 del 28.11.2019 di approvazione delle tariffe per la TARI per l'anno 2020;
- che, in particolare, l'art. 6 della citata deliberazione ARERA n. 443/2019, disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano deve essere validato dall'Ente Territorialmente Competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e, successivamente, rimesso all'ARERA che ha il compito di approvare il predetto Piano

Finanziario, dopo che l'Ente Territorialmente Competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

- che nel territorio in cui opera il Comune di Nocera Superiore è presente e operante l'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale "Salerno", previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente Territorialmente Competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;
- che il comune, quale soggetto gestore del servizio e in particolare di quelli individuati dall'art. 1 della Delibera ARERA n. 443/2019, lettere c), ed e), ha trasmesso il proprio pef grezzo all'EGATO "Salerno";
che L'Igiene Urbana Srl, quale soggetto gestore del servizio e in particolare di quelli individuati dall'art. 1 della Delibera ARERA n. 443/2019, lettere a), b) e d), ha trasmesso il proprio pef grezzo all'EGATO "Salerno";
- che il PEF definitivo è stato validato dell'Ambito Territoriale Ottimale "Salerno", quale Ente Territorialmente Competente, giusta determinazione n. 21 del 16.09.2020, ed è stato fatto proprio dal Consiglio Comunale con deliberazione n. ___ del ___ e presenta le seguenti risultanze che corrispondono, al netto del contributo MIUR (€ 11.997,00) e al netto delle entrate derivanti da procedure sanzionatorie (e 4.689,00), al corrispettivo complessivo riconosciuto:
 - corrispettivo complessivo riconosciuto = € 4.885.094,00 di cui:
 - € 2.518.574,00 quale componente variabile
 - € 2.366.520,00 quale componente fissa

Richiamati

- il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ ed, in particolare l'art. 9, comma 2, del citato regolamento comunale che stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- la legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 che, con l'art. 107, comma 2, ha differito il termine per l'approvazione dei bilancio di previsione degli EE.LL. 2020-2022 al 30 settembre 2020;
- il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, così come validato dalla competente Autorità di Governo del Bacino, quale Ente Territorialmente Competente in base alla deliberazione ARERA 443/2019, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e

costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Tenuto conto

- che, ai sensi dell'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;
- delle *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”*;
- della nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale - Fondazione ANCI) de 19 febbraio 2019, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni in merito;
- il costo unitario medio di riferimento del Comune di Nocera Superiore, calcolato a livello nazionale, è stimato pari ad € 386,00, mentre il costo unitario medio effettivo del Comune di Nocera Superiore ammonta ad € 531,65;
- che, pertanto, sia il costo unitario effettivo, pari ad € 531,65 per tonnellata di rifiuto, che quello complessivo effettivo, pari ad € 4.901.780,00, sono risultati superiori ai rispettivi costi standard nazionali, pari ad € 386,00 (costo standard unitario) e ad € 3.351.862,40 (costo standard complessivo);
- che tuttavia, come ribadito nelle predette linee guida, non è possibile procedere tout court con un semplice confronto tra i fabbisogni/costi standard e i costi effettivi del servizio rifiuti per diversi ordini di motivi:
 - a) i fabbisogni standard del servizio rifiuti si riferiscono a valori medi, derivanti da una serie di specifiche situazioni che, tuttavia, non considerano la “grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare” (diversa capacità o rendimento degli impianti, morfologia dei territori, densità abitativa ecc. che configurano scostamenti quantitativi);
 - b) “scostamenti qualitativi”, correlati alla modalità di erogazione del servizio, ossia alle divergenze emergenti in ragione delle specifiche convenzioni sottoscritte fra Comune e gestore, nonché degli accordi intervenuti fra le parti in merito allo svolgimento del servizio;
 - c) al costo complessivo debbono essere aggiunti i costi amministrativi della gestione/riscossione del tributo nonché quelli derivanti dalle mancate riscossioni per crediti inesigibili, anche con riferimento alle inesigibilità emergenti, alla luce della nuova “contabilità armonizzata”, in riferimento alle entrate di dubbia esigibilità;
 - d) infine, anche se non da ultimo, in Campania il costo unitario effettivo è superiore al costo unitario medio di riferimento in quanto, in tutta la Regione, si ha - rispetto alla media nazionale - un incremento del prezzo a tonnellata di rifiuto smaltito a causa della continua emergenza rifiuti;
- che, in ogni caso, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

Preso atto

- che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI per le utenze domestiche di cui all'art. 21, comma 1 e comma 6, del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- che la copertura delle esenzioni/riduzioni/agevolazioni previste dall' art. 5, art.7, art. 8, art. 21, comma 2, del vigente regolamento della TARI è stata disposta ripartendo l'onere sull'intera platea dei contribuenti;
- di quanto stabilito dalla deliberazione dell'ARERA n. 158 del 5 maggio 2020, recante prime misure volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- che il provvedimento prevede, in particolare, nell'ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati, alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche, al fine di tener conto del principio *chi inquina paga*, sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle relative attività, in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti, prevedendo specifiche riduzioni in proposito;
- che anche tali riduzioni sono garantite attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- della ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario su richiamato tra utenze domestiche e non domestiche in base alla quantità dei rifiuti prodotti dalle due diverse categorie di utenza stimata in maniera induttiva come segue:
 - 79% a carico delle utenze domestiche;
 - 21% a carico delle utenze non domestiche;
- della determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd nella misura indicata nell'allegata tabella (ALLEGATO "A"), per cui il criterio guida di tali interventi è stato quello di contemperare l'esigenza del il principio "chi inquina paga" previsto dal Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006) che tende ad applicare una maggiore giustizia nella ripartizione della contribuzione al costo per la gestione dei rifiuti, in quanto tiene conto, per le utenze domestiche, non solo della superficie tassabile, ma anche del numero di occupanti, quale potenzialità a produrre rifiuti, e per le utenze non domestiche della diversa potenzialità delle categorie codificate dalla norma a produrre rifiuti;
- che gli interventi effettuati hanno interessato i seguenti ambiti:
 1. *per le utenze domestiche:*
 - *è stato applicato il coefficiente delle superfici KA ai fini della ripartizione dei costi fissi;*
 - *è stato ponderato il coefficiente delle quantitativo KB ai fini della ripartizione dei costi variabili secondo l'aliquota media prevista dalla norma;*
 2. *per le utenze non domestiche:*
 - *nell'ambito delle categorie individuate dalla norma, per quelle avvantaggiate secondo il criterio della potenzialità a produrre rifiuti, ma per le quali è prevedibile al contempo una potenzialità elevata di presenza di persone per effetto di transiti di soggetti estranei, le tariffe standard medie sono state opportunamente rinforzate, nel range normativo, in modo da snellire i vantaggi scaturenti da una non considerazione di tale parametro;*
 - *parallelamente, sempre nell'ambito delle categorie individuate dalla norma, per quelle svantaggiate secondo il criterio della potenzialità a produrre rifiuti, le tariffe standard medie sono state opportunamente depotenziate, nel range normativo, in modo da snellire gli svantaggi.*

- *Gli interventi sopra indicati hanno determinato gli effetti di seguito descritti:*
 - *La rimodulazione del coefficiente KC, nel perimetro della norma, relativo alla ripartizione tra le categorie non domestiche dei costi fissi, ha determinato una redistribuzione della ripartizione stessa all'interno delle categorie, senza impatti sulle utenze domestiche;*
 - *La rimodulazione ad integrazione rispetto al valore medio del coefficiente KD, nel perimetro della norma, relativo alla ripartizione tra le categorie domestiche e non domestiche dei costi variabili, ha determinato una redistribuzione della contribuzione alla copertura del costo a vantaggio delle utenze domestiche.*
- che nell'anno 2020 ai sensi dell'art. 57-bis D.L. 124/2019 (*Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione del piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico*) l'Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare e/o della facoltà di non considerare i coefficienti Ka ai fini della determinazione della tariffa delle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Dato atto

- che, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, le tariffe TARI relative all'anno 2020 saranno suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "B" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2020, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come segue:

▪ tasso di inflazione programmata:	1,70 -
▪ coefficiente recupero della produttività:	0,10 +
▪ coefficiente QL	0,00 +
▪ coefficiente PG	3,00 +
▪ coefficiente C19	<u>0,00=</u>
▪ Limite massimo di variazione annuale	4,60
- che, sulla base di quanto stabilito dall'art.26, comma 4, del Regolamento di disciplina della TARI, la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100%;
- che l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- che l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base al quale: *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”*;
- che, a norma dell'articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per*

- famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", il suddetto termine del 30 aprile è stato differito, poi, al 30 giugno 2020;
- che le citate disposizioni sono state superate con l'abrogazione delle medesime da parte dell'articolo 138 del dl 34/2020, che interviene per allineare l' approvazione delle delibere tributarie al nuovo termine di approvazione dei bilanci degli enti locali, disciplinato dall'articolo 107 del dl 18/2020 (Cura Italia) che ha stabilito, come già richiamato, il 30 settembre 2020 come termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, grazie alla legge di conversione del dl 34/2020.
 - che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
 - che a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;
 - che a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;
 - che l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
 - che l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono

state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- che il gettito atteso dalla TARI per l'anno 2020, secondo il Piano Economico Finanziario, così come validato dall'EGATO "Salerno", giusta determinazione n. 21 del 16.09.2020, e fatto proprio dal Consiglio Comunale con deliberazione n. ____ del _____, è così determinabile:

VOCE	IMPORTO
Componente fissa	€ 2.366.520,00
Costi Variabili	€ 2.535.260,00
Totale costo da coprire con entrata TARI 2020	€ 4.901.780,00
Altre entrate (trasferimenti MIUR per istituzioni)	€ 11.997,00
Altre entrate (procedure sanzionatorie)	€ 4.689,00
Totale corrispettivo riconosciuto dall'EGATO "Salerno"	€ 4.885.094,00
Riduzioni ed esenzioni finanziate con risorse proprie (art. 21, comma 1 e comma 6, del regolamento TARI)	€ 146.000,00
Riduzioni ai sensi della deliberazione ARERA n. 158/2020 per attività non domestiche sulla quota variabile	€ 56.512,22

Ritenuto

- sulla base di quanto finora esposto, di dover procedere, preliminarmente, alla revoca della propria deliberazione n. 143 del 28.11.2019
- necessario e opportuno, per tutte le motivazioni surriportate, di dover approvare le tariffe per l'anno 2020 della TARI (Tassa sui Rifiuti) nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 e al netto delle altre entrate di cui all'art. 1.4 della determina ARERA n. 02/DRIF/2020;
- opportuno confermare un'esenzione dal pagamento della TARI per i nuovi insediamenti di attività economiche sul territorio, decorrenti dal 01.01.2020 fino a tutto il 31.12.2020, precisando che per tale sgravio si prevede una soglia per utenza massima di € 1.000,00 ragguagliata ad anno e che l'agevolazione non è applicabile alle nuove attività che rappresentano rilevazione di attività preesistenti e a tutte quelle attività individuate nel Regolamento per la disciplina della TARI per le quali è esclusa tale agevolazione;
- di stabilire, avvalendosi della possibilità prevista dall'art. 28, comma 7, del Regolamento per la disciplina della TARI, e quindi in deroga a quanto stabilito sempre dall'art.28, comma 6, del medesimo regolamento, le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:
 - prima rata: 31 ottobre 2020;
 - seconda rata: 30 novembre 2020;
 - terza rata: 31 gennaio 2021;
 - quarta rata: 28 febbraio 2021;

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 novembre 2020

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione:

- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del S.O. Sistemi Informativi e Servizi Tributi, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il parere dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria;
- il verbale della Competente Commissione Consiliare;

Visti

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Il Vigente Statuto;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di dare atto che la premessa e quanto riportato in narrativa sono parte integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- 2) di revocare la propria deliberazione n. 143 del 28.11.2019, di approvazione delle tariffe TARI 2020, adottata senza le previsioni del nuovo MTR allegato alla deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019;
- 3) di approvare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd nella misura indicata nell'allegata tabella (allegato "A");
- 4) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2020 di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, per costituire parte integrante e sostanziale e che di seguito si riportano:

UTENZE DOMESTICHE		
	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
OCCUPANTE 1	1,53	88,62
OCCUPANTI 2	1,78	177,24
OCCUPANTI 3	1,93	221,56
OCCUPANTI 4	2,06	288,02
OCCUPANTI 5	2,08	354,49
OCCUPANTI 6 O PIU'	2,00	409,88
Non residenti o locali tenuti a disposizione	1,53	88,62
PERTINENZA 1	1,53	0,00
PERTINENZA 2	1,78	0,00
PERTINENZA 3	1,93	0,00
PERTINENZA 4	2,06	0,00
PERTINENZA 5	2,08	0,00
PERTINENZA 6	2,00	0,00

UTENZE NON DOMESTICHE		
	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE, MUSEI, SCUOLE (BALLO, GUIDA ECC.), LUOGHI DI CULTO	1,28	1,50
CINEMATOGRAFI, TEATRI	1,43	1,35
AUTORIMESSE PUBBLICHE E PRIVATE, MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA, PARCHEGGI A PAGAMENTO	1,90	1,75
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	2,64	2,93
STABILIMENTI BALNEARI	1,12	1,24
AUTOSALONI, ESPOSIZIONI	2,02	2,11
ALBERGHI CON RISTORANTE	2,87	3,41
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	2,30	2,54
CARCERI, CASE DI CURA E DI RIPOSO, CASERME	2,38	2,78
OSPEDALI, ANALISI CLINICHE	2,73	4,62

AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI, UFFICI	4,16	4,62
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	2,80	3,08
CARTOLERIE, LIBRERIE, NEGOZI DI BENI DUREVOLI, CALZATURE, FERRAMENTA	4,01	4,19
EDICOLE, FARMACIE, PLURILICENZA, TABACCAI	3,59	5,93
NEGOZI DI ANTIQUARIATO, CAPPELLI, FILATELIA, OMBRELLI, TAPPETI, TENDE E TESSUTI	2,16	2,00
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	3,04	2,84
BARBIERE, ESTETISTA, PARRUCCHIERE	3,21	3,74
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (ELETTRICISTA, FABBRO, FALEGNAME, IDRAULICO)	2,47	2,09
AUTOFFICINA, CARROZZERIA, ELETTRAUTO	2,73	3,08
ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,52	1,64
ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,64	1,88
OSTERIE, PIZZERIE, PUB, RISTORANTI, TRATTORIE	7,13	17,94
BIRRERIE, HAMBURGERIE, MENSE	9,07	14,95
BAR, CAFFE, PASTICCERIA	5,23	11,96
GENERI ALIMENTARI (MACELLERIE, PANE E PASTA, SALUMI E FORMAGGI, SUPERMERCATI)	4,75	5,11
PLURILICENZE ALIMENTARI E MISTE	4,77	5,47
FIORI E PIANTE, ORTOFRUTTA, PESCHERIE, PIZZA AL TAGLIO	9,50	20,03
IPERMERCATI DI GENERI MISTI	6,48	4,86
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	16,15	14,96
DISCOTECHÉ, NIGHT CLUB	4,54	3,53


- 5) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario validato dall'EGATO "Salerno" e che, per l'anno d'imposta 2020, si prevede un costo complessivo di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani pari ad euro 4.901.780,00, comprensivo del fondo di garanzia per eventuali mancate riscossioni, da coprire con il tributo, che, al netto del contributo Ministeriale sulla TARI per le scuole pubbliche di euro 11.997,00 e di altre entrate da procedure sanzionatorie di euro 4.689,00, genera un corrispettivo totale riconosciuto ai fini TARI dall'ETC Egato "Salerno" di euro 4.885.094,00;
- 6) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Salerno nella misura del 5% e che, quindi, il prelievo totale atteso comprensivo dell'addizionale provinciale del 5%, pari ad € 244.254,70 (4.885.094,00 x 5%), è pari ad € 5.129.348,70;
- 7) di dare atto che si prevedono per l'anno 2020 riduzioni/agevolazioni/esenzioni di cui all'art. 21, comma 1 e comma 6, del Regolamento sulla disciplina TARI di euro 146.000,00, a carico del bilancio comunale;
- 8) di dare atto che si prevedono per l'anno 2020, per effetto della deliberazione ARERA n. 158/2020, riduzioni per attività non domestiche e relativamente alla sola quota variabile per un importo complessivo di € 56.512,22 a carico del bilancio comunale;
- 9) di confermare un'esenzione dal pagamento della TARI per i nuovi insediamenti di attività economiche sul territorio, decorrenti dal 01.01.2020 fino a tutto il 31.12.2020, precisando che per tale sgravio si prevede una soglia per utenza massima di € 1.000,00 ragguagliata ad anno e che l'agevolazione non è applicabile alle nuove attività che rappresentano rilevazione di attività preesistenti e a tutte quelle attività individuate nel Regolamento per la disciplina della TARI per le quali è esclusa tale agevolazione;
- 10) di stabilire, avvalendosi della possibilità prevista dall'art. 28, comma 7, del Regolamento per la disciplina della TARI, e quindi in deroga a quanto stabilito sempre dall'art.28, comma 6, del medesimo regolamento, le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 31 ottobre 2020;
- seconda rata: 30 novembre 2020;
- terza rata: 31 gennaio 2021;
- quarta rata: 28 febbraio 2021;


con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 novembre 2020;

- 11) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

L'Istruttore Direttivo
dott. Alfonso Tortora



Il Responsabile del S.O.
Sistemi Informativi e Servizio Tributi
rag. Salvatore Di Loreto



Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, si esprime parere FAVOREVOLE
Nocera Superiore, 18/09/2020


Il Responsabile del S.O.
Sistemi Informativi e Servizio Tributi
rag. Salvatore Di Loreto

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, si esprime parere FAVOREVOLE
Nocera Superiore, 18/09/2020

Il Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria
dott. Angelo Padovano

Codice	Tipo	Descrizione	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
1	Domestica	OCCUPANTE 1	1,53	88,62
2	Domestica	OCCUPANTI 2	1,78	177,24
3	Domestica	OCCUPANTI 3	1,93	221,56
4	Domestica	OCCUPANTI 4	2,06	288,02
5	Domestica	OCCUPANTI 5	2,08	354,49
6	Domestica	OCCUPANTI 6 O PIU'	2,00	409,88
11	Domestica	PERTINENZA 1	1,53	0,00
12	Domestica	PERTINENZA 2	1,78	0,00
13	Domestica	PERTINENZA 3	1,93	0,00
14	Domestica	PERTINENZA 4	2,06	0,00
15	Domestica	PERTINENZA 5	2,08	0,00
16	Domestica	PERTINENZA 6	2,00	0,00
01	Non Domestica	ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE, MUSEI, SCUOLE (BALLO, GUIDA ECC.), LUOGHI DI CULTO	1,28	1,50
02	Non Domestica	CINEMATOGRAFI, TEATRI	1,43	1,35
03	Non Domestica	AUTORIMESSE PUBBLICHE E PRIVATE, MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA, PARCHEGGI A P	1,90	1,75
04	Non Domestica	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	2,64	2,93
05	Non Domestica	STABILIMENTI BALNEARI	1,12	1,24
06	Non Domestica	AUTOSALONI, ESPOSIZIONI	2,02	2,11
07	Non Domestica	ALBERGHI CON RISTORANTE	2,87	3,41
08	Non Domestica	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	2,30	2,54
09	Non Domestica	CARICER, CASE DI CURA E DI RIPOSO, CASERME	2,38	2,78
10	Non Domestica	OSPEDALI, ANALISI CLINICHE	2,73	4,62
11	Non Domestica	AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI, UFFICI	4,16	4,62
12	Non Domestica	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	2,80	3,08
13	Non Domestica	CARTOLERIE, LIBRERIE, NEGOZI DI BENI DUREVOLI, CALZATURE, FERRAMENTA	4,01	4,19
14	Non Domestica	EDICOLE, FARMACIE, PLURILICENZA, TABACCAI	3,59	5,93
15	Non Domestica	NEGOZI DI ANTICQUARIATO, CAPPELLI, FILATELIA, OMBRELLI, TAPPETI, TENDE E TESSUTI	2,16	2,00
16	Non Domestica	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	3,04	2,84
17	Non Domestica	BARBIERE, ESTETISTA, PARRUCCHIERE	3,21	3,74
18	Non Domestica	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (ELETRICISTA, FABBRO, FALEGNAME, IDRAULICO)	2,47	2,09
19	Non Domestica	AUTOFFICINA, CARROZZERIA, ELETTRAUTO	2,73	3,08
20	Non Domestica	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,52	1,64
21	Non Domestica	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,64	1,88
22	Non Domestica	OSTERIE, PIZZERIE, PUB, RISTORANTI, TRATTORIE	7,13	17,94
23	Non Domestica	BIRRERIE, HAMBURGERIE, MENSE	9,07	14,95

24	Non Domestica	BAR, CAFFE, PASTICCERIA	5,23	11,96
25	Non Domestica	GENERI ALIMENTARI (MACELLERIE, PANE E PASTA, SALUMI E FORMAGGI, SUPERMERCATI)	4,75	5,11
26	Non Domestica	PLURILICENZE ALIMENTARI E MISTE	4,77	5,47
27	Non Domestica	FIORI E PIANTE, ORTOFRUTTA, PESCHERIE, PIZZA AL TAGLIO	9,50	20,03
28	Non Domestica	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	6,48	4,86
29	Non Domestica	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	16,15	14,96
30	Non Domestica	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	4,54	3,53





$$\sum T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$

realizzato da



Comune di NOCERA SUPERIORE

Passa alla pagina: [2](#) [3](#) [4](#) [5](#)

Coefficienti utenze domestiche

Componenti	Coefficiente Ka	Coefficiente Ka Applicato	Coefficiente Kb Minimo	Coefficiente Kb Medio	Coefficiente Kb Massimo	Coefficiente Kb Applicato
1	0.81	0,81	0.6	0.8	1	0,80
2	0.94	0,94	1.4	1.6	1.8	1,60
3	1.02	1,02	1.8	2	2.3	2,00
4	1.09	1,09	2.2	2.6	3	2,60
5	1.10	1,10	2.9	3.2	3.6	3,20
6 o più	1.06	1,06	3.4	3.7	4.1	3,70

Passa alla pagina: [2](#) [3](#) [4](#) [5](#)



$$\sum T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$

realizzato da



Comune di NOCERA SUPERIORE

Passa alla pagina: 2 3 4 5

Coefficienti utenze non domestiche personalizzate

Codice	Attività	Coefficiente Kc Minimo	Coefficiente Kc Massimo	Coefficiente Kc applicato	Coefficiente Kd Minimo	Coefficiente Kd Massimo	Coefficiente Kd applicato
01	ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE, MUSEI, SCUOLE (BALLO, GUIDA ECC.), LUOGHI DI CULTO	0.45	0.63	0,54	4.00	5.50	5,00
02	CINEMATOGRAFI, TEATRI	0.33	0.47	0,60	2.90	4.12	4,50
03	AUTORIMESSE PUBBLICHE E PRIVATE, MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA, PARCHEGGI A PAGAMENTO	0.36	0.44	0,80	3.20	3.90	5,85
04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0.63	0.74	1,11	5.53	6.55	9,80
05	STABILIMENTI BALNEARI	0.35	0.59	0,47	3.10	5.20	4,15
06	AUTOSALONI, ESPOSIZIONI	0.34	0.57	0,85	3.03	5.04	7,04
07	ALBERGHI CON RISTORANTE	1.01	1.41	1,21	8.92	12.45	11,40
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0.85	1.08	0,97	7.50	9.50	8,50
09	CARCERI, CASE DI CURA E DI RIPOSO, CASERME	0.90	1.09	1,00	7.90	9.62	9,30
10	OSPEDALI, ANALISI CLINICHE	0.86	1.43	1,15	7.55	12.60	15,45
11	AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI, UFFICI	0.90	1.17	1,75	7.90	10.30	15,45
12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0.48	0.79	1,18	4.20	6.93	10,30

13	CARTOLERIE, LIBRERIE, NEGOZI DI BENI DUREVOLI, CALZATURE, FERRAMENTA	0.85	1.13	1,69	7.50	9.90	14,00
14	EDICOLE, FARMACI E, PLURILICENZA, T ABACCAI	1.01	1.50	1,51	8.88	13.22	19,83
15	NEGOZI DI ANTIQUARIATO, CA PPELLI, FILATELIA, OMBRELLI, TAPPET I, TENDE E TESSUTI	0.56	0.91	0,91	4.90	8.00	6,70
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1.19	1.67	1,28	10.45	14.69	9,50
17	BARBIERE, ESTETISTA, PARRUCCHIERE	1.19	1.50	1,35	10.45	13.21	12,50
18	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (ELETTRICISTA, FABBRO, FALEGNAME, IDRAULICO)	0.77	1.04	1,04	6.80	9.11	7,00
19	AUTOFFICINA, CARROZZERIA, ELETTRAUTO	0.91	1.38	1,15	8.02	12.10	10,30
20	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0.33	0.94	0,64	2.90	8.25	5,50
21	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0.45	0.92	0,69	4.00	8.11	6,30
22	OSTERIE, PIZZERIE, PUB, RISTORANTI, TRATTORIE	3.40	10.28	3,00	29.93	90.50	60,00
23	BIRRERIE, HAMBURGERIE, MENSE	2.55	6.33	3,82	22.40	55.70	50,00
24	BAR, CAFFE, PASTICCERIA	2.56	7.36	2,20	22.50	54.76	40,00
25	GENERI ALIMENTARI (MACELLERIE, PANE E PASTA, SALUMI E FORMAGGI, SUPERMERCATI)	1.56	2.44	2,00	13.70	21.50	17,10
26	PLURILICENZE	1.56	2.45		13.77	21.55	

	ALIMENTARI E MISTE			2,01			18,30
27	FIORI E PIANTE, ORTOFRUTTA, PESCHERIE, PIZZA AL TAGLIO	4.42	11.24	4,00	38.93	98.90	67,00
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1.65	2.73	2,73	14.53	23.98	16,25
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	3.35	8.24	6,80	29.50	72.55	50,03
30	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	0.77	1.91	1,91	6.80	16.80	11,80

Coefficienti utenze non domestiche personalizzate

Passa alla pagina: [2](#) [3](#) [4](#) [5](#)



UOR: Area Economica Finanziaria

Allegato sub 4 c 4

COMUNE DI NOCERA SUPERIORE
Provincia di SALERNO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Parere del 22/09/2020	OGGETTO: 1arere del Collegio dei revisori dei Conti sulla proposta di deliberazione al Consiglio Comunale avente ad oggetto :“ approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020 – Revoca deliberazione di C.C. n.143 del 28.11.2019.”

Il Collegio dei Revisori del Comune di Nocera Superiore nelle persone dei sottoscritti dott. Claudio Pignataro (Presidente), Dott.ssa Carmela Antonietta Ferrara, dott. Antonio Cerbo (componenti) , nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 27/09/2018 è stato invitato ad esprimere il proprio parere sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Il Collegio riunitosi in videoconferenza

Premesso che

- è stata acquisita a mezzo PEC in data 21/09/2020, la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale, sottoscritta dal Responsabile del Servizio S.O. Sistemi Informativi e Servizio Tributi, Rag. Salvatore Di Loreto, di cui all'oggetto.

Considerato

- Che in fase di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.163 del 18.12.2019, il Comune di Nocera Superiore con deliberazione di C.C. n.143 del 28.11.2019, approvava le tariffe per la TARI per l'anno 2020;
- Che con deliberazione di C.C. n.142 del 28.11.2019 veniva approvato il PEF 2020;
- Che l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con propria deliberazione n.443 del 31.10.2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario

per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) di cui non si era tenuto conto sia nella deliberazione di C.C. n.142 del 28.11.2019 con il quale era stato approvato il PEF 2020 e sia nella deliberazione di C.C. n.143 del 28.11.2019 di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

- Che con la delibera n.443/2019 Arera oltre a definire i criteri per la determinazione dei costi efficienti nel servizio gestione rifiuti ha delineato un preciso percorso di approvazione del piano economico finanziario (PEF) sulla base del quale avviene la determinazione delle tariffe;
- Che con delibera 57/2020 Arera ha chiarito che la procedura di validazione può essere svolta da un soggetto nell'ambito dell'ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzeità rispetto all'attività gestionale;
- Che il PEF definitivo è stato validato dall'Ambito Territoriale Ottimale "Salerno" quale Ente Territorialmente Competente, giusta determinazione n.21 del 16.09.2020 e presenta le risultanze riportate nella relazione del responsabile del servizio tributi cui si è fatto riferimento

Visto

- il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 comma 1, D.lgs 267/2000, espresso dal responsabile del S.O. Sistemi Informativi e Servizio Tributi, Rag. Salvatore Di Loreto;
- il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 comma 1, D.Lgs 267/2000, espresso dal responsabile dell'Area economico finanziaria dott. Angelo Padovano,
- la proposta di cui all'oggetto così come riportato nella relazione e relativi allegati del Responsabile, Rag. Salvatore Di Loreto, che qui si richiama integralmente .

- lo statuto dell'Ente;
- il Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. 267/2000;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO , RILEVATO E PRECISATO

Il Collegio dei Revisori esprime **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione
“ approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020 –
Revoca deliberazione di C.C. n.143 del 28.11.2019”.

Con il rilascio del presente parere il Collegio dei Revisori assolve all'obbligo di cui
all'articolo 239 del TUEL.


Nocera Superiore li 22/09/2020

Il Collegio dei Revisori

Dr. Claudio Pignataro

Dott.ssa Carmela Antonietta Ferrara

Dott. Antonio Cerbo



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2020-09-23 08:48:05 (UTC)

File verificato: C:\Users\g.vigorito\Documents\tariffe tari 2020 e revoca delibera143.pdf.p7m.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: PIGNATARO CLAUDIO
Firma verificata: OK (Validated at: 23/09/2020 08:47:33)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
online: 23/09/2020 07:30:00

Dati del certificato del firmatario **PIGNATARO CLAUDIO**:


Nome, Cognome: PIGNATARO CLAUDIO
Organizzazione: non presente
Numero identificativo: 2015711560842
Data di scadenza: 07/02/2021 00:00:00
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Certificatore Accreditato,
IT,
07945211006,
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2

Firmatario 2: FERRARA CARMELA ANTONIETTA
Firma verificata: OK (Validated at: 23/09/2020 08:47:33)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
online: 23/09/2020 07:30:00



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2020 | P.IVA 07945211006



FINEXA GROUP

Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Nome, Cognome: FERRARA CARMELA ANTONIETTA
Organizzazione: non presente
Numero identificativo: 20167115601994
Data di scadenza: 22/03/2022 00:00:00
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Certificatore Accreditato,
IT,
07945211006,
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2

Firmatario 3: CERBO ANTONIO
Firma verificata: OK (Validated at: 23/09/2020 08:47:33)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
23/09/2020 07:30:00

Dati del certificato del firmatario **CERBO ANTONIO**:

Nome, Cognome: CERBO ANTONIO
Numero identificativo: 2020711290910
Data di scadenza: 03/03/2023 00:00:00
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Certificatore Accreditato,
IT,
07945211006,
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.32
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

VERBALE n. 7

del 22/09/2020

L'anno duecentoventi addì ventidue del mese di settembre - ore 11,20 - nell'aula consiliare della sede municipale si è riunita la 1^a Commissione consiliare "Affari generali, Organizzazione, Bilancio, Patrimonio, Trasparenza" giunta convocazione del 18/09/2020 prot. 24259 - in sede a mezzo PEC - per discutere dei seguenti argomenti posti all'ord. d. g.:

- Regolamento di disciplina delle tasse sui rifiuti (TSRI);
- P.E.F. per il servizio dei rifiuti urbani anno 2020;
- Tariffe TSRI 2020;
- Ratifica delibere di G.C. n. 182 del 06/08/2020;
- Ratifica delibere di G.C. n. 189 del 12/08/2020;
- Ratifica delibere di G.C. n. 190 del 12/08/2020;
- Verifica equilibri di Bilancio 2020/2022 ex art. 193 del TUA - verifica di assistenza generale ex art. 175 comma 4 del TUA - delibere G.C. n. 215/2020
- Proposte debitorie fuori bilancio;
- Sani ed eventuali.

Sono presenti:

Pres. rog. G. Paganò;

Componenti: Vignato M., Giamppe, Lambert M., Pedone G.
È presente l'ass. Citarella - Sede solida.

Alle ore 11,25 entrano i consiglieri Monetti A. e Setio Raffaele.

Il Presidente, constatato lo regolare delle convocazioni e accertato il raggiungimento del quorum costitutivo e deliberativo, decide di approvare le richieste e porre la fede all'ordine Citarella, il quale chiede di raggruppare i punti 3 fatti dell'ord. d. g. in una unica

osservazione. Al l'osservare illustra un nuovo
 faticale ed esauriva gli i procedenti di cui
 e fanno 3 futi dell'o.d.p. -
 Si pensa, necessariamente, alla transizione delle rotte
 nelle su questi agenti l'osservare l'haile chance
 ed illustra i procedenti ed esisti de l'haile e de
 unione de CE fu le definitive approvazione.
 Le salvaguardia, effetti dell'agente posto al n. 7
 dell'o.d.p. i stete progettate. L'osservare illustra
 a modo chiaro il contenuto del procedimento -
 Il Passa l'osservare, dopo pensa, poi, e concorre
 es present communi de vi sono diversi proposte
 di recupero de di debiti fuori bilancio
 Dopo una ampia discussione le proposte di recupero
 di debiti fuori bilancio vengono rivedute de CE
 fu le definitive approvazione.
 Non essendo intervenuti ulteriori, la seduta è tolta
 ore su 12,05.
 Del chi è stabilito che viene letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
 Jean J...


IL COMMISSARIO
 J...

IL SEGRETARIO
 J...


IL B...
 J...
 J...
 J...

Del che è verbale, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Certificasi dal sottoscritto messo comunale che copia della presente deliberazione è stata :

Affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 9 OTT. 2020

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 24 OTT. 2020

Dalla Residenza Municipale 9 OTT. 2020

Il messo comunale



Pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno _____

e contro di essa _____ sono state presentate opposizioni.

Dalla Residenza Municipale _____


Il messo comunale

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 9 OTT. 2020

ai sensi dell' art. 134 – Decreto Legislativo, 18 agosto 2000, n° 267
9 OTT. 2020

Dalla Residenza Municipale _____



Il Segretario generale

